



N° PAP-00347-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 01/06/2018 al 16/06/2018

L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00032/2018 del 30/05/2018

OGGETTO:

ART. 7BIS REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COPERTURA POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE 70% ED INDETERMINATO" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1".

Il giorno 30/05/2018 alle ore 13:15 con la continuazione, in BARAGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
Giuseppe Paolo SIMONE
Stefania SATRIANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	

Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco

Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

PREMESSO che:

- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell'Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, il quale prevede che *“a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08/09/2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale; mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed, inoltre, lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e, contestualmente, attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in considerazione del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (*cf. sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011*);
- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta ad un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:
- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di

personale nelle pubbliche amministrazioni;

- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;

- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

VISTA la Deliberazione dell'11/09/2013 n. 124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "*previo accordo tra le amministrazioni interessate*", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "*alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo*", che concettualmente "*implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo*" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 03/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

VISTO l'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 6 luglio 2012 (*Spending Review*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*";

PRESO ATTO, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di BARAGIANO non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri e circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 della Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.lgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*";

VISTA la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro "*In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7);*

DATO ATTO che il vigente *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 19/01/1999 e successive integrazioni e modificazioni, come da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 30 del 22/05/2018, al Titolo II Capo II "Le modalità di accesso all'impiego" prevede tra le modalità di accesso ai profili professionali l'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici

espletati da altri Enti;

DATO ATTO :

- che nella programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020 di questo Comune è previsto, per l'anno 2018 , la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo parziale 70% ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1;

- che sono già state esperite, infruttuosamente, le procedure di mobilità di cui agli artt. n. 34bis e n. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTO per quanto sopra esposto ed argomentato di voler attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Amministrazioni del medesimo comparto;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) Di voler attingere, come da art. 7bis del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, per la copertura del posto di "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE 70% ED INDETERMINATO" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1, dalle graduatorie di concorsi pubblici già approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto.

2) Di dare mandato all'ufficio personale per gli atti consequenziali.

3) Di attribuire, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, al presente deliberato immediata eseguibilità.



COMUNE DI BARAGIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00032/2018 del 30/05/2018.

Avente oggetto:

ART. 7BIS REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COPERTURA POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE 70% ED INDETERMINATO" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1".

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_2_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 30/05/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Baragiano, 01/06/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 01/06/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00032/2018 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.